

Ai genitori della scuola primaria

Oggetto: Obbligo vaccinazioni e adempimenti a carico delle scuole e delle famiglie

Come noto è stato convertito in legge il decreto-legge n. 73 del 7/6/2017, che dispone, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, l'obbligatorietà di dieci vaccinazioni. Le dieci vaccinazioni obbligatorie diventano un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia (per i bambini da zero a 6 anni), mentre per i minori da 6 a 16 anni c'è solo l'obbligo della vaccinazione, con sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.

Per agevolare i genitori e dare il tempo necessario per reperire il libretto vaccinale, viene data la possibilità, a coloro che hanno effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie, di presentare a scuola **l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000**, utilizzando un modello reperibile a scuola o sul sito del Comune di Trieste, allegando una copia del documento d'identità di uno dei genitori, entro il 10 settembre 2017 u.s. per la scuola dell'infanzia, entro il 31 ottobre 2017 per la scuola primaria, con l'avvertenza che dovrà essere successivamente presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione entro **e non oltre il 10 marzo 2018.**

La documentazione dovrà essere consegnata entro tale termine all'insegnante di sezione e/o di classe.

L'obbligo vaccinale vale per l'iscrizione ad asili nido e scuole materne, nella fascia d'età 0-6 anni, ma riguarda, con modalità diverse, anche le scuole primarie, scuole secondarie fino ai 16 anni di età.

Si ricorda che allo stato attuale i 10 vaccini obbligatori sono:

- **i 6 già in passato previsti come tali nell'esavalente, ovvero anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, antipertosse e anti-Haemophilus B**
- **a questi, si aggiungono 4 come obbligatori e sottoposte a verifica triennale: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella**
- sono esclusi dall'obbligo: l'antimeningite B e C, antipneumococcica e antirotavirus che però sono raccomandati.

Sono esonerati dall'obbligo di vaccinazione :

- I soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale . Ad esempio, i bambini che hanno già contratto la varicella non devono vaccinarsi contro tale malattia;
- I soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Per l' a.s 2017/18 è necessario presentare alternativamente:

- l'idonea documentazione comprovante l'esonero per intervenuta immunizzazione per la malattia naturale;
- copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'azienda sanitaria locale.

Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'esonero, l'omissione o il differimento, il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla ASL, la quale entro dieci giorni contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori/tutori non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesta formalmente l'inadempimento

dell'obbligo. La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'ASL comporta che I GENITORI E I TUTORI si vedono applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse). Non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati. Naturalmente i dirigenti scolastici comunicano all'ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Dall'anno scolastico 2019/2020 è prevista un'ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l'iscrizione a scuola dei minori: gli istituti scolastici dialogheranno direttamente con le ASL, al fine di verificare lo «stato vaccinale» degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.

Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, viene istituita presso il Ministero della salute l'Anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati tutti i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione.

Trieste, 11 settembre 2017

suor Sabrina Frangioni
Coordinatrice dell'Attività Didattiche